

Guida alle pensioni 2017

QUELLO CHE DEVI SAPERE SU:

Lavoratori precoci | Ape Social | Ape Volontaria | RITA



il Patronato della CGIL



GUIDA ALLE NUOVE MISURE PREVIDENZIALI 2017

Pensione anticipata per lavoratori precoci

Ape sociale

Ape volontaria – aziendale

Rita

Premessa

“I primi risultati di una vertenza che continua”

Il verbale di sintesi, firmato il 29 settembre scorso tra il Ministero del Lavoro e Cgil, Cisl e Uil, rappresenta un primo risultato positivo della nostra azione sindacale per l'attenuazione dell'impatto negativo prodotto dalla Legge Fornero del 2011 e che consentirà di fornire alcune prime, se pur parziali, risposte ad alcune categorie di lavoratori e di lavoratrici che si trovano in una condizione lavorativa disagiata. Le due nuove possibilità di uscita dal lavoro: Ape sociale (o agevolata) e la Pensione anticipata per lavoratori precoci assumono per noi un significato anche simbolico perché si comincia a riconoscere che i lavori non sono tutti uguali e che sono necessarie tutele diversificate. Invitiamo tutti i nostri compagni e compagne a far conoscere e valorizzare queste misure nei posti di lavoro e nelle sedi del Patronato, anche per sostenere la seconda parte del confronto con il Governo sui temi previdenziali, che dovrà parlare soprattutto ai giovani che alla precarietà e alle difficili condizioni di lavoro del presente, assommano un orizzonte negativo per quanto riguarda le loro future pensioni. La seconda fase tratterà anche i temi della flessibilità in uscita, la valorizzazione del lavoro di cura, la differenziazione della speranza di vita, la previdenza complementare, la perequazione delle pensioni. A differenza di quanto pattuito in sede di trattativa, nel settembre scorso, i vincoli economici della legge di Bilancio, hanno condizionato numericamente le platee dei possibili beneficiari perché le norme suddette sono sottoposte a un vincolo di spesa annuale, superato il quale, le persone interessate dovranno attendere l'anno successivo. Anche per questa ragione, diviene straordinariamente importante svolgere una vera e propria campagna informativa e di accompagnamento di lavoratori e lavoratrici nei loro diritti e la Guida che presentiamo vuole essere un aiuto per chi non è un esperto della materia, ma svolge quotidianamente l'azione sindacale. Oltre alle due misure sopra indicate abbiamo pensato di fare cosa utile illustrando l'Ape volontaria, pur permanendo il nostro giudizio negativo, perché la possibilità di uscita anticipata viene pagata interamente dal lavoratore. Si affiancano all'Ape volontaria, l'Ape aziendale e la Rita che possono rappresentare due strumenti da utilizzare in specifiche situazioni, come nella gestione delle crisi aziendali. In questi anni i temi previdenziali sono stati di grande attualità, non si è svolta nessuna riunione, assemblea, iniziativa, in particolare nei luoghi di lavoro, dove questi temi non fossero dibattuti. Sicuramente il cammino per cambiare profondamente la legge Fornero è ancora lungo e la Piattaforma Cgil-Cisl-Uil, discussa con i lavoratori e sostenuta con la mobilitazione, continua ad essere il riferimento per la nostra iniziativa. La Cgil, insieme alle categorie e al Patronato è fortemente impegnata sul campo dei diritti e della loro evoluzione, di cui quelli previdenziali sono una parte essenziale. Il Piano del lavoro, la Carta dei diritti, all'esame del Parlamento, rappresentano i pilastri fondamentali del nostro progetto politico coerente e innovativo che riusciremo ad ottenere solo e grazie all'impegno di tutti.

PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI

La legge di bilancio 2017 ha istituito a partire dal 1° maggio 2017 in favore dei lavoratori precoci il pensionamento anticipato al raggiungimento di 41 anni di contribuzione.

Dal 2019 i requisiti contributivi verranno adeguati all'incremento della speranza di vita.

Destinatari e condizioni

Possono accedere alla pensione anticipata le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, pubblici e privati e autonomi, che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e contestualmente si trovino in una delle seguenti condizioni:

- in disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966) e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (non rientrano quindi i disoccupati per scadenza di un contratto a termine);
- assistono da almeno 6 mesi il coniuge o la persona in unione civile o parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992), a prescindere dall'aver utilizzato o meno i congedi previsti;
- riconosciuti invalidi civili in misura di almeno 74%.

La pensione anticipata spetta anche ai lavoratori dipendenti, che hanno svolto da almeno 6 anni negli ultimi 7 antecedenti la decorrenza della pensione, una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Possono usufruire altresì di questo pensionamento anticipato i lavoratori che, per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno la metà della vita lavorativa, hanno svolto lavori usuranti. Trattasi di soggetti che hanno lavorato in galleria, cava, miniera, cassoni ad aria compressa, o che abbiano svolto lavoro da palombari, ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto, lavoro del vetro cavo, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, dipendenti che svolgono attività notturna per tutto l'anno e turnisti con almeno 64 notti annue.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva (41 anni) si possono cumulare/sommare i contributi versati nelle diverse gestioni. Inoltre vengono considerate le maggiorazioni contributive per invalidi civili e sordomuti. Sono escluse tutte le altre maggiorazioni.

Procedimento

La pensione anticipata è riconosciuta a domanda, nel limite delle risorse previste dalla legge di bilancio 2017.

La domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico va presentata alla sede INPS di residenza entro il 15 luglio 2017 per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2017.

Per coloro che matureranno i requisiti nel corso degli anni successivi al 2017, la domanda va presentata entro il 1° marzo dell'anno di maturazione.

E' possibile presentare le domande oltre il termine di scadenza e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno, ma tali domande verranno esaminate solo se residuano le risorse finanziarie.

La decorrenza del trattamento pensionistico è prevista dal mese successivo alla maturazione del requisito; per il 2017 è prevista la retrodatazione della decorrenza comunque non precedente al 1° maggio 2017.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte si verificano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, i criteri di inserimento nella graduatoria saranno stabiliti in ragione della maturazione del requisito dell'anzianità contributiva di 41 anni e, a parità di condizioni, in ragione della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico.

Incompatibilità e cumulabilità

La norma introduce un temporaneo divieto di cumulo con redditi da lavoro.

Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto con 41 anni non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente e autonomo fino alla maturazione del requisito pensionistico ordinario (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), pena la sospensione della prestazione pensionistica.

In sostanza il divieto di cumulo viene meno il mese in cui il lavoratore o la lavoratrice avrebbe teoricamente maturato il diritto a pensione anticipata con i requisiti ordinari.

Si ritiene che qualora il lavoratore percettore della speciale pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci raggiunga l'età per la vecchiaia prima del requisito teorico alla pensione anticipata, il divieto di cumulo debba comunque venire meno.

Pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto dei pubblici dipendenti

Per i dipendenti pubblici che si avvalgono della pensione anticipata per lavoratori precoci, i termini previsti per l'erogazione del TFS/TFR decorrono dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità di fine servizio (dal raggiungimento dell'anzianità contributiva oppure, qualora si raggiunga prima, dall'età pensionabile).

APE SOCIALE

Indennità per soggetti che si trovano in particolari condizioni

La legge di Bilancio 2017 ha istituito, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, una indennità erogata direttamente dall'INPS, in 12 mensilità l'anno, fino al compimento dell'età pensionabile. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare € 1.500,00 lordi mensili e non è soggetta a rivalutazione.

Destinatari e condizioni

L'indennità può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 30 anni di contribuzione e si trovano in una delle seguenti condizioni:

- in disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966) e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (non rientrano quindi i disoccupati per scadenza di un contratto a termine);
- assistono da almeno 6 mesi il coniuge o la persona in unione civile o parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992), a prescindere dall'aver utilizzato o meno i congedi previsti;
- riconosciuti invalidi civili in misura di almeno 74%.

L'indennità spetta anche ai lavoratori dipendenti che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 36 anni di contribuzione e che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni antecedenti la decorrenza dell'indennità, una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva (30/36 anni) si possono cumulare/sommare i contributi versati nelle diverse gestioni.

Per accedere al beneficio è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Procedimento

L'indennità è riconosciuta a domanda, nel limite delle risorse previste per ogni anno dalla legge di bilancio 2017.

I lavoratori che perfezionano i requisiti per fruire dell'APE sociale entro il 31.12.2017 devono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 15.7.2017 alla sede INPS di residenza.

Coloro che matureranno le condizioni nel corso del 2018 dovranno presentare la domanda entro il 31 marzo 2018.

Le domande presentate dopo tali date, e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno, saranno prese in considerazione solo se dall'esito del monitoraggio residueranno risorse finanziarie.

L'INPS instruirà le domande presentate ed effettuerà il monitoraggio sulla base dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

L'INPS comunicherà all'interessato, entro il 15 ottobre 2017 (per l'anno in corso) e il 30 giugno 2018 (per l'anno successivo), il riconoscimento delle condizioni per le domande presentate entro la data di scadenza ordinaria.

Per quelle presentate in ritardo e comunque entro novembre, la comunicazione dell'INPS avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Una volta certificate le condizioni da parte dell'INPS, i lavoratori e le lavoratrici presenteranno la domanda di APE sociale alla sede INPS di residenza.

Qualora dal monitoraggio risulti che dalle domande di riconoscimento delle condizioni presentate e accolte si superino le risorse finanziarie, l'INPS posticiperà la decorrenza dell'indennità dei soggetti esclusi. Se, invece, residuino risorse finanziarie, l'APE sociale sarà attribuita ai soggetti che hanno presentato la domanda di riconoscimento delle condizioni dopo la data di scadenza e comunque entro novembre.

Per le domande presentate entro il 30 novembre 2017, l'APE sociale decorre dalla data di maturazione delle condizioni e comunque non prima del 1° maggio 2017.

Per il 2018 l'indennità decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di accesso, se perfezionati i requisiti e le condizioni richieste.

Incompatibilità e cumulabilità

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l'assegno di disoccupazione (ASDI) e con l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale.

L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000,00 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800,00 annui.

In caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di

contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) il beneficiario decade dal diritto all'indennità.

Pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto dei pubblici dipendenti

Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che richiedono il beneficio, i termini di pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto iniziano a decorrere dal compimento dell'età pensionabile.

APE VOLONTARIA

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

La legge di bilancio 2017 ha istituito, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Trattasi di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, che deve avere una durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l'eventuale pensione di reversibilità.

Destinatari e condizioni

L'APE può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che soddisfano le seguenti condizioni al momento della richiesta:

- almeno 63 anni di età;
- maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- possesso di almeno 20 anni di contribuzione;
- importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l'APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo (€702,64 mensili);
- non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Per accedere al beneficio non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

Procedimento

Per ottenere il beneficio, l'interessato deve presentare all'INPS richiesta di certificazione del diritto all'APE, in via telematica, direttamente o tramite Patronato. L'Istituto previdenziale, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica all'interessato l'importo minimo e massimo dell'APE ottenibile.

Ottenuta la certificazione, l'interessato deve presentare richiesta di APE e di domanda di pensione di vecchiaia. E' ovvio che il trattamento pensionistico sarà liquidato al raggiungimento dei requisiti.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali saranno fornite dall'INPS all'interessato in formato elettronico e su supporto durevole per conto del finanziatore e dell'assicurazione che avranno, nel frattempo, fornito all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria.

L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale reiezione dello stesso da parte della Banca che rileva l'eventuale incapacità debitoria e solvibilità del richiedente.

L'erogazione del prestito ha inizio entro 30 giorni lavorativi dalla data del perfezionamento del contratto.

La domanda di APE e di pensione di vecchiaia non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso secondo le leggi in materia bancaria e creditizia, nonché del codice del consumo ma entro il termine di 14 giorni dalla data del perfezionamento del prestito.

In caso di reiezione della richiesta di APE o di recesso da parte del richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti.

Rimborso del prestito

L'INPS tratterà la rata di rimborso del finanziamento a partire dalla prima mensilità di pensione e lo riverserà tempestivamente al finanziatore e comunque non oltre 180 giorni.

All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo per copertura rischio premorienza indicati negli accordi quadro che saranno stipulati.

Le rate del rimborso del prestito non rileveranno ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi (es. assegni al nucleo familiare e assegni familiari).

Benefici fiscali

La somma del prestito ricevuto non concorre a formare il reddito ai fini dell'IRPEF.

Sugli interessi pagati sul finanziamento e sui premi assicurativi per rischio premorienza è riconosciuto un credito di imposta annuo, in una determinata misura massima, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali ed è riconosciuto dall'INPS a partire dalla prima mensilità della pensione, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario in qualità di sostituto d'imposta.

APE AZIENDALE

Incremento del montante contributivo individuale

I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, previo accordo individuale con il lavoratore, possono incrementare il montante contributivo individuale di quest'ultimo.

A tal fine dovranno versare all'INPS, in unica soluzione, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, l'importo determinato come prosecuzione volontaria della contribuzione, pari al 33% della retribuzione media imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi. Il versamento va effettuato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del

mese di erogazione della prima mensilità dell'APE.

L'incremento del montante determinerà un importo di pensione più elevato che ridurrà, fino eventualmente ad azzerare, l'entità della rata di restituzione del prestito.

RITA

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La legge di Bilancio 2017 ha istituito la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) che consiste nella possibilità, su richiesta dell'aderente, di erogazione anticipata, in tutto o in parte, delle prestazioni della previdenza complementare in forma di rendita temporanea. L'erogazione delle somme richieste avviene dal momento dell'accettazione della domanda fino al conseguimento dei requisiti pensionistici. La misura è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

L'accesso alla RITA consente la riduzione o l'azzeramento dell'entità del prestito per l'APE volontaria.

Destinatari e condizioni

La RITA può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:

- hanno aderito alla previdenza complementare;
- hanno cessato il rapporto di lavoro;
- sono in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE volontaria e della relativa certificazione INPS.

Si applica alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 252/2005 in regime di contribuzione definita e sotto tale regime ricadono i Fondi pensione Negoziali.

Per chiedere la RITA non è necessario che il soggetto fruisca effettivamente dell'APE. I lavoratori possono scegliere di avvalersi dell'APE volontaria e della RITA in modo congiunto o alternativo. Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare.

Procedimento

La domanda di RITA va presentata dal lavoratore al proprio fondo di previdenza complementare, allegando la certificazione del diritto all'APE volontaria rilasciata dall'INPS.

Il Fondo di Previdenza Complementare predispone:

- un **documento ad hoc** contenente le caratteristiche della RITA, le condizioni previste dalla normativa per la fruizione, la periodicità prevista per il frazionamento e le modalità di erogazione e gestionali;
- un **modulo** per la richiesta della prestazione contenente anche l'indicazione che l'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento del mercato finanziario;
- un'**informativa** sulle rate erogate fornita su base annuale, ovvero, attraverso la comunicazione periodica. Tale comunicazione dovrà contenere un richiamo sulla RITA anche nella parte relativa alle novità legislative nel corso dell'anno.

Il Fondo inoltre provvede ad accertare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro prima della liquidazione della RITA.

Misura

Il lavoratore può chiedere, in tutto o in parte, il montante accumulato nel Fondo di previdenza complementare.

La forma pensionistica complementare stabilisce la periodicità del frazionamento, anche indicando più opzioni alternative, ed eroga direttamente la RITA.

Qualora non utilizzata l'intera posizione accumulata, l'iscritto potrà usufruire delle prestazioni ordinarie in capitale e in rendita sulla parte residua del montante individuale.

I costi addebitati per l'erogazione di ogni rata, ovvero "una tantum", dovranno essere riportati nel documento sulla RITA.

Agli iscritti del settore privato, alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni, ovvero, nei limiti di un quinto sulla prestazione percepita.

Gestione attiva della posizione

Il montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere gestito in modo da poter beneficiare dei rendimenti. Salvo quindi diversa volontà da parte dell'iscritto (espressa al momento della richiesta), tale montante dovrà essere riversato nel Comparto più prudente. Le rate verranno erogate di volta in volta tenendo conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione del comparto stesso.

Tassazione applicata

Alla RITA viene applicata la stessa tassazione relativa alle prestazioni di previdenza complementare, ovvero una aliquota del 15% al netto dei contributi, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15°, fino a un limite massimo del 6% per gli importi maturati dal 1° gennaio 2007.

Il montante maturato prima del 1° gennaio 2007 è soggetto a diversi regimi fiscali.

Decesso del percettore della RITA

In caso di decesso dell'iscritto percettore della RITA, il montante residuo consistente nelle rate non erogate (ancora in fase di accumulo) sarà riscattato secondo le regole vigenti di settore relative alla premorienza:

- **per il settore privato** dagli eredi, ovvero, dai diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche;
- **per il settore pubblico** dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se viventi e a carico dell'iscritto dai genitori.

Pagamento dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto dei pubblici dipendenti

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono la RITA il termine previsto per l'erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio inizia a decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia.

IMPORTANTE

Per la presentazione delle domande, della documentazione da allegare e per ogni altra informazione, i lavoratori e le lavoratrici potranno rivolgersi ad una delle sedi del Patronato INCA CGIL.



il Patronato della CGIL

www.inca.it



www.cgil.it